

I CONFINI DEL CRIMINE DI SCHIAVITÀ NELLA NUOVA STRATEGIA DELL'UFFICIO DEL PROCURATORE DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE (CPI)

THE BOUNDARIES OF THE CRIME OF SLAVERY IN THE NEW STRATEGY OF THE OFFICE OF THE PROSECUTOR OF INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC)

SILVIA CANTONI*

Abstract: il *Policy on Slavery Crimes*, recentemente pubblicato dall'Ufficio del Procuratore della Corte Penale Internazionale (Cpi), risulta essere il primo documento redatto da un tribunale penale internazionale per fissare i principi che dovranno dirigere il proprio operato nell'identificare, investigare e perseguire il crimine di schiavitù e di schiavitù sessuale. Il presente lavoro si pone l'obiettivo di analizzare quali sono gli elementi cardine di tale crimine che il documento evidenzia, compresi quelli più controversi, mettendo in rilievo, da un lato, la loro conformità con il diritto internazionale rilevante e, da un altro, un nuovo approccio basato sulla protezione della vittima. Si indagherà poi sul contributo che il *Policy on Slavery Crimes* può apportare alla lotta contro le nuove forme di schiavitù, ricordando che la giurisdizione della Corte Penale Internazionale ha carattere complementare rispetto alla giurisdizione interna degli Stati parte: la collaborazione tra giudice interno e Cpi non potrà che essere influenzata positivamente da una strategia che si propone di affrontare la complessità della schiavitù odierna.

Keywords: Schiavitù – Nuove schiavitù – Corte Penale Internazionale (Cpi) – Diritto internazionale penale – Crimini internazionali

Abstract: the *Policy on Slavery Crimes*, recently published by the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court (Icc), represents the first document drafted by an international criminal court to establish the principles that will guide its work in identifying, investigating and prosecuting the crimes of slavery and sexual slavery. This paper aims to analyze the core elements of these crimes as highlighted in the document, including the most controversial ones, emphasizing, on the one hand, their consistency with relevant international law and, on the other, a new approach based on survivor protection. The study will then examine the contribution that the *Policy on Slavery Crimes* may make to the fight against new forms of slavery, bearing in mind that the jurisdiction

* Silvia Cantoni, Professoressa associata di Diritto internazionale GIUR-09/A, Università degli Studi di Torino.
Email: silvia.cantoni@unito.it. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7824-9541>

of the International Criminal Court is complementary to that of the domestic courts of States Parties: cooperation between national judges and the lcc can only be positively influenced by a strategy that seeks to address the complexity of modern-day slavery.

Keywords: Slavery – Modern-day slavery – International Criminal Court (lcc) – International Criminal Law – International Crimes

1. Introduzione

L'Ufficio del Procuratore della Corte Penale Internazionale (Cpi) ha recentemente pubblicato un documento di indirizzo sul crimine di schiavitù (*Policy on Slavery Crimes*), frutto di una consultazione che ha coinvolto autorità nazionali, esperti giuristi e organizzazioni della società civile¹. Lo scopo è dotare l'Ufficio di uno strumento che diriga la sua azione nell'acquisire elementi con cui identificare e perseguire un crimine che continua a mietere vittime e assume forme molto diverse. Benché la proibizione della schiavitù sia oggetto di norme chiare e perentorie nell'ordinamento internazionale e in tutti gli ordinamenti interni, essa continua a essere violata e a dare origine a un crimine diffuso a livello mondiale, che affonda le sue radici nella discriminazione razziale, religiosa, in tradizioni patriarcali. Si tratta di un fenomeno estremamente composito, caratterizzato da violazioni di diritti umani fondamentali sempre più intersecate tra di loro che, come si dirà qui di seguito, sono difficilmente riconducibili alle rigide categorie del diritto internazionale classico.

Partendo dal quadro evolutivo che ha portato all'affermazione di un divieto appartenente alle norme consuetudinarie cogenti, la Politica sul crimine di schiavitù definisce gli elementi cardine di tale crimine, affrontando anche quelli più controversi.

Una parte significativa del documento si sofferma sugli aspetti che caratterizzano la schiavitù rispetto ad altri crimini correlati, primi fra tutti la servitù e il lavoro forzato. È questa una questione particolarmente rilevante che spesso ha portato dottrina e giurisprudenza a interrogarsi sulla formazione di una nuova categoria in grado di includere le forme odierne di aberrante sfruttamento delle persone: le «nuove schiavitù»². Il *Policy on Slavery Crimes* offre, a tale proposito, importanti spunti sui quali si intende, qui di seguito, riflettere. Sarà necessario innanzitutto, richiamare, seppure sinteticamente, la definizione di schiavitù sancita dal diritto internazionale in quanto è su questa definizione che viene costruito il documento in esame. Si tratteggerà, poi, la base giuridica come delineata nello Statuto della Corte Penale Internazionale all'interno della

¹ Office of the Prosecutor, *Policy on Slavery Crimes*, International Criminal Court, December 2024, 7; <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2024-12/policy-slavery-web-eng.pdf>.

² Si vedano N. Boschiero, 2021; J. Allain, 2022; E. Decaux, 2009; A. Gallagher, 2008; K. Bales, P. T. Robbins, 2001. Sia inoltre consentito rinviare a S. Cantoni, 2018.

quale dovrà essere effettuato l'accertamento della responsabilità penale personale del presunto reo. Un'ultima parte del lavoro analizzerà in dettaglio la strategia evidenziata dal *Policy* per giungere, nelle conclusioni, a una valutazione sul suo contributo alla lotta alle nuove schiavitù.

2. La delimitazione del divieto di schiavitù nel diritto internazionale

A fronte di norme imperative che sanciscono un divieto assoluto, il crimine di schiavitù continua a colpire milioni di vittime, assumendo nuove forme sia in tempo di pace, sia in tempo di guerra³. È lo stesso documento dell'Ufficio del Procuratore che riporta alcuni tragici esempi: la piaga dei bambini soldato e il traffico di minori; la schiavitù sessuale; lo sfruttamento delle persone disabili tramite l'accattonaggio; il lavoro forzato ottenuto con la violenza; lo sfruttamento della fragilità del lavoratore immigrato clandestino o del lavoratore domestico privato della libertà⁴. La difficile eradicazione di queste «nuove schiavitù» trova un significativo ostacolo nella classificazione tradizionale a cui è ancorato il diritto internazionale che tiene rigorosamente distinti schiavitù, servitù e lavoro forzato come fattispecie diverse, pratiche collegate ma differenziate in base all'intensità del controllo sulla persona. Tale controllo viene ritenuto raggiungere la sua massima espressione nel crimine di schiavitù, senza tenere in considerazione come, nella realtà, spesso si tratta di situazioni correlate e inscindibili.

Il quadro normativo che, a livello internazionale, costituisce il fondamento per il divieto assoluto di riduzione in schiavitù è rappresentato dalla *Convenzione concernente la schiavitù* del 1926, promossa dalla Società delle Nazioni, e dalla *Convenzione supplementare* del 1956, approvata dalle Nazioni Unite⁵.

Agli articoli 1 e 2, la Convenzione del 1926 specifica che gli Stati Parti si impegnano alla soppressione totale della schiavitù, intesa come «lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o taluni di essi». Il carattere fondamentale di questa condizione è dunque l'annientamento della personalità giuridica dell'individuo, sia quello consentito dalla legge, ipotesi ormai solo teorica, sia quello *de facto*. Tutte le altre possibili forme di controllo suscettibili di annullare la sua dignità sono comprese nel concetto più generale di servitù⁶. La Convenzione Supplementare del 1956 estende, infatti, la definizione di schiavitù a determinate «istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù» proponendosi, come enunciato nel

³ International Labour Organization (Ilo), *Global Estimates of Modern Slavery Forced Labour and Forced Marriage*, September 2025; <https://www.ilo.org/publications/global-estimates-modern-slavery-forced-labour-and-forced-marriage-1>.

⁴ Office of the Prosecutor, *Policy on Slavery Crimes*, 13.

⁵ Convenzione supplementare sull'abolizione della schiavitù, del commercio di schiavi, e sulle istituzioni e pratiche assimilabili alla schiavitù (1956).

⁶ A. Y. Rassam, 1998.

Preambolo, di accrescere gli sforzi per abolire le forme ancora esistenti di schiavitù, vietando, in particolare, la servitù da debito, il servaggio (servitù della gleba), la vendita delle spose, lo sfruttamento dei minori⁷.

A partire da tali trattati, nell'ordinamento internazionale, si è formato un insieme molto numeroso di norme internazionali pattizie⁸ che ribadiscono il divieto assoluto di riduzione in schiavitù, oggi garantito anche da una norma consuetudinaria cogente come recentemente evidenziato dalla Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite⁹. La proibizione della schiavitù rappresenta dunque una norma di *ius cogens*, e quindi una norma non scritta che vincola tutti gli Stati, gerarchicamente superiore a qualsiasi norma di diritto internazionale e come tale inderogabile, se non da una norma di pari rango, poiché identifica e protegge i valori fondamentali della comunità internazionale. Secondo quanto stabilito nel famoso *orbiter dictum* della sentenza *Barcelona Traction*, la Corte Internazionale di Giustizia¹⁰ indica poi tale divieto tra gli obblighi *erga omnes*, la cui violazione offende l'intera comunità internazionale e che tutti gli Stati hanno interesse a tutelare. In diritto internazionale, la schiavitù viene considerata un crimine internazionale non solo dello Stato ma anche dell'individuo fin dalla redazione dello Statuto del Tribunale Internazionale Militare di Norimberga¹¹.

Le stesse norme pattizie che sanciscono il divieto di schiavitù, spesso, contengono anche il divieto di riduzione in servitù. Tale categoria viene utilizzata, innanzitutto, per vietare le forme di schiavitù di fatto e distinguerle dall'istituto tradizionale della schiavitù, il cui *status*, come si è detto, implicava il non riconoscimento della personalità giuridica della vittima¹². La fattispecie «servitù» è stata, poi, interpretata dalla giurisprudenza internazionale come uno stato di sfruttamento totale e aberrante che però non riduce la vittima a un oggetto di proprietà altrui; viene pertanto considerata una forma particolarmente grave di privazione della libertà che, tuttavia, non comprende gli attributi

⁷ Convenzione supplementare del 1956 cfr. Preambolo e l'art.1.

⁸ Dopo essere stato riaffermato nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il divieto assoluto di schiavitù è stato sancito, ad esempio, nel Patto sui diritti civili e politici del 1966, nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nella Convenzione americana dei diritti dell'uomo. Tali trattati registrano oggi un numero altissimo di ratifiche con cui gli Stati hanno volontariamente aderito.

⁹ La Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite ha, infatti, inserito il divieto di schiavitù alla lettera (f) dell'elenco (non esaustivo) delle norme di *ius cogens*, nel suo lavoro *Draft conclusions on identification and legal consequences of peremptory norms of general international law (ius cogens) 2022*, https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/1_14_2022.pdf.

Per una ricostruzione della norma consuetudinaria sul divieto di schiavitù, oltre agli Autori già citati, cfr. F. Lenzerini, 2000.

¹⁰ Corte internazionale di giustizia, *Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v. Spain)*, Judgment, I.C.J. Reports, 1970, 3, para. 33-34.

¹¹ N. Boschiero, 2001, 91.

¹² Tra le più recenti sentenze in questo senso cfr. ECOWAS Court of Justice, *Hadijatou Mani Koraou v. Niger* del 27 ottobre 2008, ECW/CCJ/JUD/06/08. La Corte ribadisce che sono gli attributi del diritto di proprietà a caratterizzare la nozione di schiavitù e attua una sintesi che tende verso il superamento di un'interpretazione rigidamente letterale delle due Convenzioni, quella del 1926 e quella del 1956, in cui si distingueva tra schiavitù di fatto e servitù. R. Ben Achour, 2017, 328. Per una lettura critica della giurisprudenza qui riportata si veda H. Cullen, 2012, 304-311.

del diritto di proprietà tipici della schiavitù. Quest'ultima posizione ha orientato la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, tradizionalmente ancorata alla rigorosa distinzione tra schiavitù, servitù e lavoro forzato. Viene infatti attuata una rigida interpretazione dell'art. 4 CEDU che contempla tale distinzione¹³. Solo nel 2012 con la sentenza *C.N. et V. c. Francia*¹⁴, la Corte EDU sembra orientata ad abbandonare la differenziazione tra schiavitù e servitù che aveva invece contraddistinto la sua decisione nel primo caso di schiavitù domestica¹⁵. La Corte, infatti, non si sofferma più sulla distinzione tra schiavitù e servitù, limitandosi a sottolineare, senza ulteriori approfondimenti¹⁶, come la servitù debba essere collegata alla nozione di schiavitù che la precede nel dispositivo dell'art. 4 della CEDU¹⁷. Si ribadisce l'esistenza di obblighi positivi connessi al rispetto dell'art. 4 da parte dello Stato che ha il dovere di prevenire la violazione della norma da parte di tutti gli individui sotto la sua giurisdizione. L'obbligo positivo viene identificato avere sia natura sostanziale, sia procedurale: la normativa penale deve essere efficace sul piano preventivo e su quello repressivo¹⁸.

In questo quadro occorre collocare il crimine di lavoro forzato, anch'esso vietato da norme consuetudinarie e pattizie, solitamente scopo principale per la riduzione in schiavitù o in servitù. Tuttavia, mentre queste ultime sono considerate interessare la persona nella sua totalità, per configurare il lavoro forzato o obbligatorio sarebbe sufficiente un grado di controllo della persona meno intenso, di cui solitamente si evidenzia la temporaneità. Si noti come la Convenzione contro la schiavitù del 1926 contenga un generico riferimento al lavoro forzato, allora consentito e regolamentato nelle colonie: all'articolo 5 ci si limita a chiedere agli Stati di prendere tutte le misure necessarie per impedire che il lavoro forzato o obbligatorio si trasformi in condizioni analoghe alla schiavitù. La definizione di «lavoro forzato o obbligatorio»¹⁹ a cui fare ancora oggi riferimento è contenuta nelle due convenzioni promosse dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL): la *Convenzione concernente il lavoro forzato od*

¹³ CEDU, Articolo 4: «Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato 1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù. 2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio (...)».

¹⁴ Corte europea dei diritti dell'uomo, *C.N. et V. c. France* dell'11 ottobre 2012, n. 67724/09; la Corte è stata chiamata a giudicare la violazione dell'art. 4 CEDU nel caso di due minori originarie del Burundi, tenute in una condizione di privazione della libertà e di lavoro forzato da parte di una famiglia francese.

¹⁵ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Siliadin c. France*, 26 luglio 2005, n. 73316/01. Il ricorso era stato presentato contro la Francia da una ragazza di quindici anni, proveniente dal Togo, arrivata in Francia con un visto turistico di tre mesi e costretta a fare la domestica, senza retribuzione, in una situazione di costrizione, privata del passaporto. Dopo alcuni anni, con l'aiuto del Comité contre l'esclavage moderne, si rivolge al giudice francese. Il ricorso arriva alla Cassazione che apre la via al solo risarcimento pecuniario per il salario non percepito e gli altri aspetti patrimoniali del rapporto di lavoro. Dall'analisi delle circostanze, la conclusione a cui giunge la Corte EDU è che la fanciulla era stata tenuta in uno stato di servitù, in violazione dell'art. 4 CEDU; V. Stoyanova, 2017; A. Nicholson, 2010; F. Sudre, et. al., 2009; V. Mantouvalou, 2006.

¹⁶ Per la giurisprudenza successiva, E. Corcione, 2017.

¹⁷ Corte europea dei diritti dell'uomo, *C.N. et V. c. France*, cit., para. 89.

¹⁸ H. Cullen, 2006.

¹⁹ Per un inquadramento più generale sul lavoro nell'ordinamento internazionale cfr. A. Zanobetti, 2021; A. Nußberger, 2007; P. Alston, 2005; B.W. Burkett, 2006.

obbligatorio, 1930, n. 29 e la *Convenzione sull'abolizione del lavoro forzato*, 1957, n. 105. La Convenzione del 1930 identifica come «lavoro forzato o obbligatorio» tutti i lavori o le prestazioni richieste a una persona con la minaccia di una sanzione e senza che la persona si sia volontariamente offerta; sono esclusi da tale definizione quei lavori o quelle prestazioni che possono essere legittimamente imposte dal potere pubblico, come ad esempio servizi di carattere militare²⁰. Si tratta di una convenzione che rispecchia il tempo in cui è stata scritta, condizionata dall'esigenza di salvaguardare la possibilità di costringere la popolazione indigena delle colonie per la realizzazione di opere di infrastrutture, per il lavoro nelle miniere o nelle piantagioni²¹.

Nella Convenzione del 1957, la proibizione del lavoro forzato acquisisce valore di obbligazione inderogabile a effetto immediato, senza le dilazioni tollerate dalla Convenzione del 1930. Non si tratta però di una revisione della Convenzione n. 29, bensì di una sua integrazione²²; la definizione di lavoro forzato resta infatti quella precedente seppure non più limitata all'ipotesi di strumento di sfruttamento a scopi economici ma completata da metodi di coercizione politica e sociale²³.

La stessa impostazione si ritrova nel nuovo Protocollo del 2014 alla Convenzione n. 29, che costituisce il più recente completamento della Convenzione sul lavoro forzato del 1930. Questo Protocollo, che ha come obiettivo quello di impegnare gli Stati ad adottare azioni concrete per debellare il lavoro forzato, non apporta modifiche alla definizione; si limita a evidenziare come oggi siano cambiati il contesto e le forme del lavoro forzato o obbligatorio e attua un veloce collegamento tra tratta e lavoro forzato²⁴.

Alla luce della lettera degli strumenti pattizi qui richiamati, si comprende come dottrina e giurisprudenza internazionali, in generale, siano restie ad abbandonare la rigida classificazione tra schiavitù, servitù e lavoro forzato. La distinzione tra i tre crimini

²⁰ Il concetto di lavoro forzato o obbligatorio viene così illustrato dalla Corte EDU: «... "forced or compulsory" labour. The first of these adjectives brings to mind the idea of physical or mental constraint, ... As regards the second adjective, it cannot refer just to any form of legal compulsion or obligation. For example, work to be carried out in pursuance of a freely negotiated contract cannot be regarded as falling within the scope of Article 4 (art. 4) on the sole ground that one of the parties has undertaken with the other to do that work and will be subject to sanctions if he does not honour his promise. ... What there has to be is work "exacted ... under the menace of any penalty" and also performed against the will of the person concerned, that is work for which he "has not offered himself voluntarily"»; Corte europea dei diritti dell'uomo, *Van der Mussele v. Belgium*, 23 novembre 1983, n. 8919/80, para. 34. V. Stoyanova, 2017.

²¹ N. L. McGeehan, 2012.

²² S. Villalpando, 2009; M. Kern, C. Sottas, 2003.

²³ L'art. 1: «Ogni Stato membro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro che ratifichi la presente convenzione si impegna ad abolire il lavoro forzato od obbligatorio e a non ricorrervi sotto alcuna forma : a) come misura di coercizione o di educazione politica o quale sanzione nei riguardi di persone che hanno o esprimono certe opinioni politiche o manifestano la loro opposizione ideologica all'ordine politico, sociale ed economico costituito ; b) come metodo di mobilitazione o di utilizzazione della manodopera a fini di sviluppo economico ; c) come misura di disciplina del lavoro; d) come punizione per aver partecipato a scioperi ; e) come misura di discriminazione razziale, sociale, nazionale o religiosa.».

²⁴ L'art. 1,3 del Protocollo stabilisce che «... le misure alle quali si riferisce il presente Protocollo devono includere una azione specifica contro la tratta di persone a fini di lavoro forzato o obbligatorio»; nei *considerando*, si evidenzia che il fenomeno del traffico di esseri umani per lavoro forzato, compreso lo sfruttamento sessuale, è in crescente espansione.

continua a essere determinata dal grado di asservimento che è massimo nella schiavitù. I crimini di schiavitù e servitù rappresentano, pertanto, nell'ordinamento internazionale un livello di gravità superiore a quello ravvisabile per il lavoro forzato o obbligatorio. Lo sfruttamento intensivo e brutale della persona e del suo lavoro per obiettivi prettamente economici o comunque a vantaggio pressoché esclusivo di un «padrone» non soddisferebbe il requisito del controllo sull'autodeterminazione della persona, insito nella tradizionale definizione di schiavitù e servitù.

Una fondamentale conseguenza di tale criterio gerarchico è che il lavoro o la prestazione estorti a una persona ponendo in atto una coercizione fisica o psichica presuppone nel quadro delle norme internazionali, in caso di violazione, una responsabilità dello Stato²⁵ diversa da quella assoluta, senza possibili eccezioni o giustificazioni come invece prevista per schiavitù e servitù²⁶. Sono rimasti per ora senza risultato i tentativi di identificare un'unica categoria di crimine internazionale per attribuire il giusto peso al fatto che il lavoro forzato è, nella maggioranza dei casi, l'essenza stessa delle forme odierne di schiavitù e servitù. L'obbligo di contrastare un'unica fattispecie criminosa, così delineata, non ammetterebbe nessuna graduazione per la responsabilità internazionale dello Stato in caso di violazione. Lo Stato avrebbe inoltre il dovere di rendere effettivo il divieto di lavoro forzato con lo stesso impegno richiesto per il contrasto a schiavitù e servitù. La necessità di operare una sintesi tra schiavitù, servitù e lavoro forzato è particolarmente evidente nella giurisprudenza relativa al crimine di «servitù domestica»²⁷, spesso definita come «schiavitù domestica», che testimonia come il lavoro forzato non sia oggi relegato alle zone più arretrate del mondo bensì costituisca una realtà diffusa, accentuata dalla povertà e dai fenomeni migratori. Un drammatico effetto della rigida demarcazione fra i tre differenti crimini può ricavarsi in quanto evidenziato dalle stesse Nazioni Unite: nella comunità internazionale attuale la lotta contro il lavoro forzato non viene più condotta con la determinazione che aveva caratterizzato i decenni precedenti e si registra un aumento del fenomeno, compreso lo sfruttamento dei minori²⁸. Sta inoltre riemergendo nella normativa interna ed europea un approccio basato su misure essenzialmente di carattere commerciale, impostate

²⁵ Sulla responsabilità dell'individuo, cfr. *infra* le considerazioni sul ruolo dei tribunali penali internazionali.

²⁶ Si ricordi che nello stesso sistema della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), l'articolo 15 stabilisce che nessuna deroga può essere autorizzata in merito al divieto di schiavitù e servitù sancito al paragrafo 1 dell'articolo 4; il paragrafo 2 relativo al divieto di lavoro forzato non è contemplato.

²⁷ Siano sufficienti i brevi cenni alla relativa giurisprudenza della Corte EDU sopra riportati.

²⁸ Le Nazioni Unite avevano programmato l'eradicazione del lavoro forzato entro il 2030 nell'Agenda del 2015 per lo sviluppo sostenibile; General Assembly, *The 2030 Agenda for Sustainable Development*, A/RES/70/1, 21 October 2015, Goal 8.7: «Take immediate and effective measures to eradicate forced labour, end modern slavery and human trafficking and secure the prohibition and elimination of the worst forms of child labour, including recruitment and use of child soldiers, and by 2025 end child labour in all its forms». Un recente documento invece mette in evidenza che «Progress towards Goal 8 faces headwinds from the COVID-19 aftermath, trade tensions, rising debt in developing countries, conflicts and geopolitical strains – collectively threatening global economic growth...» (corsivo aggiunto); United Nations, *The Sustainable Development Goals Report, 2024* (Goal no.8, Decent work and economic growth), <https://unstats.un.org/sdgs/report/2024/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2024.pdf>, 24 ss.

principalmente sul divieto di immissione di merci che siano frutto di lavoro forzato sui mercati nazionali²⁹.

A fronte dello stato attuale del diritto internazionale, da un lato, e dell'eliminazione di ogni forma di schiavitù regolata da norme statali³⁰ che determina l'identificazione della schiavitù con un grado di controllo della persona tipico del possesso, dall'altro, diventa determinante stabilire cosa debba oggi intendersi per crimine di schiavitù³¹ e, in quest'ottica, un contributo rilevante può originare dal documento qui analizzato.

3. Il crimine di schiavitù nello Statuto della Corte Penale Internazionale: quadro generale

Il *Policy on Slavery Crimes* rinvia espressamente alla definizione di schiavitù sancita nella *Convenzione concernente la schiavitù* del 1926 e nella *Convenzione supplementare sulla schiavitù* del 1956, ribadendo più volte che la schiavitù è lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o taluni di essi, sia *de iure* sia *de facto*³². Viene sottolineato che la privazione della libertà può includere lavoro forzato o riduzione allo stato servile, mantenendo tuttavia la distinzione sopra evidenziata. Il concetto di servitù richiamato è infatti quello sancito dalla Convenzione supplementare del 1956: la servitù è la condizione di chiunque si trovi a dover vivere o a dover fornire prestazioni nelle condizioni esemplificate all'art.1, senza poter mutare il proprio stato. Il *Policy* evidenzia che è una pratica simile ma non propriamente schiavitù in quanto non prevede l'esercizio dei poteri tipici della proprietà su una persona³³.

Anche per la definizione di lavoro forzato, il documento si rifà alle convenzioni in materia, in particolare alla Convenzione n. 29 del 1930: il termine lavoro forzato o obbligatorio indica ogni lavoro o servizio estorto a una persona sotto minaccia di una punizione o per il quale detta persona non si sia offerta spontaneamente³⁴.

Il *Policy* pone in rilievo, poi, che il quadro normativo nell'ambito del quale l'Ufficio del Procuratore è chiamato a muoversi è delimitato dallo Statuto della Corte Penale Internazionale³⁵. Due sono le disposizioni che rilevano: l'articolo 7 vieta il crimine di

²⁹ Sulle recenti iniziative normative, sia consentito rinviare a S. Cantoni, 2025.

³⁰ L'ultimo Stato ad abolire la schiavitù fu il Brasile nel 1888; P. Delpiano, 2021; M. Giuliano, 1939.

³¹ Si ricordi, tra gli altri, l'impegno concreto della dottrina; cfr. ad esempio *The Bellagio-Harvard Guidelines on the Legal Parameters of Slavery*, 2012 (https://glc.yale.edu/sites/default/files/pdf/the_bellagio-harvard_guidelines_on_the_legal_parameters_of_slavery.pdf). Il lavoro del gruppo di ricerca, costituito da esperti del diritto di proprietà è stato pubblicato in J. ALLAIN, 2012; C. Di Stasio, 2022.

³² Office of the Prosecutor, *Policy on Slavery Crimes*, 16-17.

³³ Ivi, 19.

³⁴ *Ibidem*.

³⁵ Jean Allain, *The Definition of 'Slavery' in General International Law and the Crime of Enslavement within the Rome Statute*, Guest Lecture Series of the Office of the Prosecutor, 26 April 2007 The Hague (https://asp.icc-cpi.int/sites/asp/files/NR/rdonlyres/069658BB-FDBD-4EDD-8414-543ECB1FA9DC/0/ICCOTP20070426Allain_en.pdf).

riduzione in schiavitù (art. 7(1,c)) e la schiavitù sessuale (art. 7(1,g)) classificandoli crimini contro l'umanità e, in quanto tali, crimini commessi nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili e con la consapevolezza dell'attacco. Secondo l'articolo 8, la schiavitù sessuale rientra altresì fra i crimini di guerra, sia nei conflitti internazionali sia in quelli non internazionali, proibita rispettivamente dall'articolo 8(2)(b)(xxii) e articolo 8(2)(e)(vi). All'interno della categoria dei crimini di guerra non è dunque enunciato il divieto di schiavitù ma solo di schiavitù sessuale; il silenzio dell'articolo 8 dello Statuto è stato superato dalla giurisprudenza della Corte. Nel caso *Ntaganda*, ad esempio, la Cpi accoglie la richiesta del Procuratore e stabilisce che il crimine di schiavitù sessuale quale crimine di guerra può essere perpetrato dai membri di una milizia anche nei confronti dei propri componenti, nel caso specifico bambini³⁶.

È nello stesso art. 7 (2,c) che si chiarisce la definizione di «riduzione in schiavitù»: l'esercizio su una persona di uno qualsiasi o dell'insieme dei poteri inerenti al diritto di proprietà, anche nel corso del traffico di persone, in particolare di donne e bambini³⁷. Una prima importante riflessione in merito al concetto di schiavitù così delineato è che, nonostante quanto stabilito all' art. 7 (2,c), nello Statuto di Roma non è contemplato, tra i crimini contro l'umanità e tra i crimini di guerra, un esplicito divieto né di tratta di esseri umani³⁸, né di tratta degli schiavi. Per quanto riguarda quest'ultimo crimine, come si dirà

³⁶ Office of the Prosecutor, *Policy on Slavery Crimes*, 4.

³⁷ L'articolo 7 dello Statuto della Corte Penale Internazionale è alla base della definizione di crimini contro l'umanità accolta nel *Draft articles on Prevention and Punishment of Crimes Against Humanity*, adottato nel 2019 dalla Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite (https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/7_7_2019.pdf).

Si tratta di una proposta avanzata fin dal 2013 dalla Commissione di diritto internazionale, ripresa dieci anni più tardi dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (<https://docs.un.org/en/A/RES/77/249>) e rilanciata dalla stessa Assemblea il 4 dicembre 2024 (<https://docs.un.org/en/A/RES/79/122>) che ha adottato la Ris. n. 79/122 per programmare nel 2028 e nel 2029 due conferenze diplomatiche dei plenipotenziari per l'apertura di negoziati volti all'adozione di un trattato internazionale per prevenire e perseguire i crimini contro l'umanità. L'importanza di potenziare gli strumenti contro la schiavitù in tutte le forme moderne in cui viene perpetrata è dimostrata anche dalla recente adozione di una risoluzione, nel marzo 2025, da parte dell'American Society of International Law proprio a sostegno di questo processo negoziale. L'obiettivo è rafforzare il diritto internazionale in materia di lotta alla schiavitù e alla tratta di esseri umani. La risoluzione parte da una perentoria affermazione del carattere di norma di *ius cogens* del divieto di schiavitù e tratta degli schiavi; viene inoltre auspicata l'integrazione della tratta quale crimine autonomo nello Statuto di Roma (cfr. *infra*); <https://www.asil.org/about/resolution-slavery-and-slave-trade>.

³⁸ La tratta di esseri umani deve essere innanzitutto distinta dal traffico di migranti, anche se spesso le due definizioni vengono confuse. Per una disciplina completa volta a perseguire il crimine di tratta si deve arrivare fino al Protocollo di Palermo del 2000 (*Protocollo per prevenire, eliminare e sanzionare la tratta di persone, specialmente donne e bambini*, allegato alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale, 15 novembre 2000). L'art. 3,a stabilisce che «tratta di persone» indica «il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi». Il traffico di migranti è definito da un secondo Protocollo all'art. 3,a (*Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria*).

qui di seguito, tale impostazione è oggetto di una proposta di modifica dello Statuto³⁹; allo stato attuale essa costituisce un ostacolo al perseguimento delle forme contemporanee di schiavitù quali ad esempio la tragedia dei bambini soldato, la cattura delle donne e dei bambini Yazidi da parte dell'ISIS, il trattamento dei migranti nel deserto del Sahara in Libia⁴⁰.

In merito al traffico di esseri umani, si ricordi che, oltre al richiamo di cui all'art. 7(2c), anche gli *Elements of Crimes*⁴¹ esplicitamente menzionano tale crimine tra le condizioni di riduzione in schiavitù. Viene, innanzitutto, precisato che l'esercizio di uno o di tutti i poteri connessi con il diritto di proprietà su una o più persone può consistere nell'acquisto, nella vendita, nel prestare o barattare tali persone oppure imponendo loro privazioni simili della libertà. Si specifica poi che questa privazione della libertà può, in alcune circostanze, includere l'obbligo di lavoro forzato, di servitù e anche di tratta di esseri umani, in particolare di donne e bambini⁴².

La dottrina si è interrogata sulla lettera degli *Elements of Crimes*, se debba essere interpretata come un ampliamento della definizione di schiavitù, non solo alla tratta di esseri umani ma anche a servitù e lavoro forzato⁴³.

La mancanza nello Statuto di Roma di un crimine autonomo di tratta di esseri umani, se non quando possibile elemento della schiavitù, comporta, innanzitutto, che la Cpi non abbia strumenti per perseguire la tratta in quanto tale, quando il trafficante non eserciti poteri connessi al diritto di proprietà ma, ad esempio, si limiti al trasporto e alla vendita delle vittime. Si ignora l'intento del criminale che commercia esseri umani ma non esercita su di essi i poteri propri del possesso; non si tiene in considerazione che tale

Per traffico di migranti deve intendersi «il procurare, al fine di ricavare, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o materiale, l'ingresso illegale di una persona in uno Stato Parte di cui la persona non è cittadina o residente permanente».

C. Di Stasio, 2022, 282; F. Salerno, 2004.

³⁹ Cfr. infra nota n. 83.

⁴⁰ American Society of International Law, *Insights*, vol. 29, issue 2, march 28.2025, 3 (<https://www.asil.org/insights/volume/29/issue/2>).

⁴¹ Gli Elementi costitutivi dei crimini (*Elements of Crimes*) sono stati adottati dalla Conferenza degli Stati Parti il 30 giugno 2000 e successivamente aggiornati. Essi servono da strumento interpretativo di supporto alla Corte Penale Internazionale in merito agli artt. 6, 7 e 8 dello Statuto di Roma. Nella parte relativa agli artt. 7 (1,c) e 7(1,g), crimine contro l'umanità di schiavitù e schiavitù sessuale, e agli artt. 8 (2) (b) (xxii) e articolo 8(2)(e)(vi), crimine di guerra di schiavitù sessuale, gli Elementi dei crimini riportano la medesima definizione: «1. The perpetrator exercised any or all of the powers attaching to the right of ownership over one or more persons, such as by purchasing, selling, lending or bartering such a person or persons, or by imposing on them a similar deprivation of liberty.». Per la schiavitù sessuale si precisa che: «The perpetrator caused such person or persons to engage in one or more acts of a sexual nature.».

Tra i commenti più recenti: K. Ambos, 2022; W. A. Schabas, 2016.

⁴² *Elements of Crimes*, note n. 11, n. 18, n. 53 e n. 66: «It is understood that such deprivation of liberty may, in some circumstances, include exacting forced labour or otherwise reducing a person to servile status as defined in the Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery of 1956. It is also understood that the conduct described in this element includes *trafficking in persons*, in particular women and children» (corsivo aggiunto).

⁴³ Ci limitiamo qui a riportare alcune delle posizioni dottrinali tra loro divergenti: J. Allain, 2013; A. Gallagher, 2008; C. K. Hall, 1999.

commercio è finalizzato spesso a spostare la vittima da una situazione di schiavitù a un'altra⁴⁴. Il *Policy* distingue, inoltre, tra la tratta di esseri umani, quale reato transnazionale, e i crimini internazionali su cui la Cpi ha giurisdizione⁴⁵. La prima categoria comprende i crimini che vengono perseguiti da trattati tra Stati e negli ordinamenti nazionali, la seconda quelli compresi nello Statuto di Roma⁴⁶. Una tale interpretazione del crimine di traffico di esseri umani trascura il fatto che la maggior parte delle legislazioni nazionali punisce questo crimine assimilandolo alla tratta degli schiavi e alla schiavitù. La distinzione che viene operata tra crimini transnazionali e crimini internazionali sembra, poi, non tenere in considerazione che l'articolo 21 dello Statuto, per quanto riguarda le fonti applicabili dalla Corte, specifica che «ove occorra» potranno essere utilizzati i trattati rilevanti, i principi e le regole di diritto internazionale e, a determinate condizioni, la normativa statale. Accogliere la distinzione tra crimine transnazionale e internazionale può ostacolare quel processo di cooperazione tra giudice interno e giudice internazionale nel consolidamento di norme contro la schiavitù, che si dirà essere uno dei punti di forza del sistema della Cpi. È quanto risultato, ad esempio, nel processo *Ongwen*⁴⁷, durante il quale il Procuratore ha basato su tale distinzione la possibilità di prendere in considerazione un principio che sta emergendo nel diritto interno, transnazionale e internazionale e rilevato dallo UN Special Rapporteur on Human Trafficking⁴⁸: la non punibilità del convenuto quando egli stesso sia stato vittima di tratta. Il Procuratore ha ribadito che il crimine di schiavitù è un crimine internazionale di «natura» diversa dal crimine transnazionale di traffico di esseri umani. Ha inoltre evidenziato come il principio della non punibilità della vittima divenuta a sua volta carnefice non potesse essere applicato in quanto principio emergente⁴⁹, senza aperture verso la possibilità di coordinare quadri giuridici che si sovrappongono nel perseguimento del crimine di schiavitù⁵⁰.

Un rilievo particolare assume, invece, nel documento la giurisprudenza dei tribunali penali internazionali che ha più volte dimostrato la natura strutturale della schiavitù rispetto alla commissione di crimini di guerra⁵¹. Viene ricordato come il divieto assoluto sia infatti parte del diritto umanitario fin dal Codice Lieber del 1863, punito nei trattati di

⁴⁴ J. Lord, P. Schwarz, M.H. Smith, M.A. Stein, A. Green and R. Kayess, 2024.

⁴⁵ Office of the Prosecutor, *Policy on Slavery Crimes*, 22-23.

Sull'esigenza di distinguere la tratta di esseri umani da schiavitù e riduzione in schiavitù, N. Siller, 2016.

⁴⁶ Office of the Prosecutor, *Policy on Slavery Crimes*, 28; K. Lingenfelter, 2025, 3.

⁴⁷ Corte Penale Internazionale, *The Prosecutor v. Dominic Ongwen*, (ICC-02/04-01/15), Trial Judgment, 4 febbraio 2021.

⁴⁸ https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2022_00285.PDF.

⁴⁹ https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2022_00590.PDF

⁵⁰ K. Lingenfelter, 2025, 4. Si evidenzia come questa impostazione non sia stata mantenuta nel caso della Libia; l'Ufficio del Procuratore ha infatti aderito a un'indagine congiunta con alcuni Paesi europei, tra cui l'Italia e l'Europol (European Union Agency for Law Enforcement Cooperation), attribuendo alla lotta al traffico di esseri umani il valore di un passo importante nel porre fine ai crimini internazionali in Libia e al traffico di migranti (<https://www.icc-cpi.int/news/statement-icc-prosecutor-karim-aa-khan-qc-office-prosecutor-joins-national-authorities-joint-0>).

⁵¹ *Ivi*, 11-12.

Tokyo e Londra dopo la Seconda guerra mondiale e ribadito nell'art. 4 del Secondo Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 1949 per quanto riguarda i conflitti non internazionali. L'impegno dei tribunali internazionali nella repressione di tale crimine trae origine, infatti, dall'operato dei Tribunali militari di Norimberga e di Tokyo che condannarono la schiavitù da lavoro utilizzata durante la Seconda guerra mondiale. Il *Policy* sottolinea, poi, come si debba al Tribunale penale internazionale per la ex-Yugoslavia l'identificazione della schiavitù sessuale come crimine contro l'umanità. Come evidenziato negli *Elements of Crimes*⁵², per questo ultimo tipo di crimine, oltre ai requisiti tipici del crimine di schiavitù, deve essere verificato che la vittima sia stata costretta a uno o più atti sessuali; tali atti possono essere di natura differente, non rilevando il genere né la volontà della persona.

Si noti come anche lo Statuto del Tribunale penale internazionale per la ex-Yugoslavia⁵³ si limitasse a richiamare il solo crimine di schiavitù, senza distinzione tra servitù e lavoro forzato, tra i crimini diretti verso la popolazione civile. Tale impostazione ha però favorito una giurisprudenza particolarmente innovativa⁵⁴ che è giunta a definire «apparently», in alcuni casi, la distinzione tra schiavitù, servitù e lavoro forzato, irrilevante per la punizione di crimini internazionali⁵⁵, seppure difesa in altri ambiti del diritto internazionale.

Ancora in materia di giurisprudenza penale internazionale, il *Policy* ricorda che la Corte speciale per la Sierra Leone incluse nel crimine di schiavitù altre pratiche quali i civili costretti a lavorare nelle miniere di diamanti, i bambini soldato e la schiavitù sessuale; secondo le Camere speciali per la Cambogia lavoro forzato e matrimoni forzati devono considerarsi crimini contro l'umanità⁵⁶.

⁵² Cfr. *supra* nota n. 41.

⁵³ Statuto del Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia adottato il 25 maggio 1993 (e modificato il 13 maggio 1998), art. 5.

⁵⁴ Si veda ad esempio: TPIY, Camera di prima istanza, *Procuratore c. Kunarać et al.*, del 22 febbraio 2001, n. IT-96-23-T e IT-96-23/1-T, dove si afferma che la costrizione a servire, a prestare un lavoro forzato e non retribuito possono costituire «schiavitù» anche quando il trattamento della vittima non raggiunga efferati gradi di violenza fisica. Questa posizione è accolta dalla Camera di Appello dove si richiama esplicitamente la categoria di «contemporary forms of slavery»; ITFY Appeals Chamber, *Prosecutor v. Dragoljub Kunarać, Radomir Kovać and Zoran Vuković*, del 12 giugno 2002, IT-96-23 e IT-96-23/1-A, para. 117: «The Appeals Chamber accepts the chief thesis of the Trial Chamber that the traditional concept of slavery, as defined in the 1926 Slavery Convention and often referred to as “chattel slavery”, has evolved to encompass various contemporary forms of slavery which are also based on the exercise of any or all of the powers attaching to the right of ownership. In the case of these various contemporary forms of slavery, the victim is not subject to the exercise of the more extreme rights of ownership associated with “chattel slavery”, but in all cases, as a result of the exercise of any or all of the powers attaching to the right of ownership, there is some destruction of the juridical personality; the destruction is greater in the case of “chattel slavery” but the difference is one of degree. The Appeals Chamber considers that, at the time relevant to the alleged crimes, these contemporary forms of slavery formed part of enslavement as a crime against humanity under customary international law».

⁵⁵ TPIY, Camera di prima istanza, *Procuratore c. Kunarać et al.*, cit., para 541.

⁵⁶ Office of the Prosecutor, *Policy on Slavery Crimes*, 1-2.

4. Il contributo del Policy on Slavery Crimes alla lotta contro le nuove schiavitù

La distinzione tra schiavitù, servitù e lavoro forzato sembra, a una prima lettura, costituire dunque la struttura portante del *Policy on Slavery Crimes*. L'Ufficio del Procuratore giunge, infatti, a escludere esplicitamente di potersi occupare di tutte le forme che costituiscono la schiavitù contemporanea proprio per rispettare le disposizioni dello Statuto di Roma⁵⁷. Questa affermazione è però temperata dalla considerazione che la Corte Penale Internazionale può perseguire le nuove schiavitù quando parte di un crimine che rientri nella sua giurisdizione. Le nuove schiavitù infatti possono riscontrarsi *de facto* nell'azione di attori non statali e nello sfruttamento di civili, compresi donne e bambini, nelle economie di guerra. La prova del crimine di schiavitù può, a sua volta, portare alla punizione di un altro crimine previsto dallo Statuto: numerosi atti subiti dalle vittime sono rilevanti per dimostrare la natura sistematica e intenzionale di un attacco alla popolazione civile, elementi che qualificano i crimini contro l'umanità come dimostrato nel caso *Ntaganda*⁵⁸. Anche l'articolo 7(1,K) può permettere di punire il crimine di matrimonio forzato facendolo rientrare nei crimini contro l'umanità, negli «altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale». Analogamente il danno fisico o mentale causato dalla schiavitù può costituire tortura o trattamento disumano e degradante⁵⁹.

L'Ufficio del Procuratore, nell'ambito delle sue funzioni, si propone dunque di identificare i crimini di schiavitù quando interconnessi ad altri indicati nello Statuto.

Il *Policy on Slavery Crimes* riafferma, inoltre, l'impegno dell'Ufficio del Procuratore a perseguire la schiavitù in tutte le sue più subdole manifestazioni odierne⁶⁰, orientando il proprio operato verso gli «indizi» di schiavitù che, ricordiamo, includono elementi di possesso e proprietà: la restrizione o il controllo dell'autonomia, della libertà di scelta o della libertà di movimento di un individuo, il lavoro forzato, lo stato di servitù e, spesso, l'uso o la minaccia di violenza e coercizione⁶¹.

In questa prospettiva, le «spose bambine», che versano in uno stato servile, sono definite vittime di schiavitù o di schiavitù sessuale quando oggetto dell'esercizio di diritti di proprietà; lo stesso matrimonio forzato può essere un indizio di schiavitù. Alcune forme di sessualità e di danni riproduttivi, quali nudità forzata, divieto di procreazione, sterilizzazione forzata, sono indicati costituire indizi di schiavitù sessuale⁶².

⁵⁷ Ivi, 14-15.

⁵⁸ In questo caso, gli atti di schiavitù sessuale sono stati considerati parte della condotta equivalente a un attacco diffuso e sistematico contro la popolazione civile; ivi, 32.

⁵⁹ Ivi, 30-32.

⁶⁰ Ivi, 24.

⁶¹ TPIY, Camera di prima istanza, *Procuratore c. Kunarać et al.*, cit., para 542.

⁶² Ivi, 29-30.

Il perseguimento del crimine di schiavitù, viene confermato, consentirà di attuare la protezione dei bambini soldato⁶³: un bambino soldato è sostanzialmente un bambino schiavo⁶⁴.

Sul traffico di persone (trafficking in persons), sulla cui definizione viene citato il Protocollo di Palermo⁶⁵, pur ribadendo che la Cpi non ha giurisdizione, il *Policy* ricorda che anche tale crimine può costituire un indizio di schiavitù o schiavitù sessuale⁶⁶. È poi preso in esame il crimine di tratta degli schiavi (slave trade) individuato in base alla Convenzione del 1926⁶⁷. Viene confermato che la Corte non ha giurisdizione *per se* neppure su tale crimine ma si sottolinea che anche la tratta di schiavi è spesso una manifestazione della schiavitù, come dimostra ancora una volta l'arruolamento di bambini soldato, la fornitura di mogli ai combattenti, il trasferimento di migranti schiavi ad altri schiavisti. Citando il caso *Ongwen*, il *Policy* conclude che la tratta di schiavi può dunque contribuire a rappresentare la prova della riduzione in schiavitù quale crimine contro l'umanità⁶⁸. L'Ufficio del Procuratore ribadisce, inoltre, che la tratta degli schiavi precede o è un precursore della schiavitù e spesso si verifica in concomitanza con essa, invece il traffico di esseri umani si concentra sullo sfruttamento senza richiedere la prova dell'esercizio dei poteri connessi ai diritti di proprietà. La schiavitù mira a mantenere una persona nello stato di soggiogamento totale, indipendentemente dallo sfruttamento. Pur ammettendo la frequente sovrapposizione dei due crimini nella realtà, l'Ufficio conferma che accertamento delle responsabilità e la protezione delle vittime sono oggetto, negli ordinamenti interni e in quello internazionale, di tutele differenti⁶⁹.

In linea con la giurisprudenza della Corte Penale Internazionale in alcune sentenze che hanno punito il crimine di schiavitù, nei casi *Katanga*, *Ongwen* e *Ntaganda*⁷⁰, il documento si sofferma, poi, in particolare, sulle frequenti sovrapposizioni e interazioni

⁶³ L'articolo 8(2)(b)(xxvi) e 8(2)(e)(vii) dello Statuto vietano, quale crimine di guerra, reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o in gruppi armati o farli partecipare attivamente alle ostilità.

⁶⁴ Office of the Prosecutor, *Policy on Slavery Crimes*, 31.

⁶⁵ Cfr. supra nota n. 38.

⁶⁶ Office of the Prosecutor, *Policy on Slavery Crimes*, 22-23.

⁶⁷ La Convenzione contro la schiavitù del 1926 conteneva la seguente definizione di tratta degli schiavi all'art.1: «... qualunque atto di cattura, di acquisto o di cessione d'un individuo allo scopo di ridurlo in schiavitù; qualunque atto di acquisto di uno schiavo per venderlo o per cambiarlo; qualunque atto di cessione mediante vendita o cambio di uno schiavo acquistato per essere venduto o cambiato, così come, in generale, qualunque atto di commercio o di trasporto di schiavi». All'art. 2 si sanciva l'impegno a prevenirla e reprimerla; tale obbligo per gli Stati veniva potenziato con la Convenzione Supplementare del 1956.

⁶⁸ Office of the Prosecutor, *Policy on Slavery Crimes*, 18-19.

⁶⁹ Ivi, 18 e 22-23.

⁷⁰ Corte Penale Internazionale, *Procuratore c. Germain Katanga* (ICC-01/04-01/07), 7 marzo 2014, <https://www.icc-cpi.int/drc/katanga>; Corte Penale Internazionale, *The Prosecutor v. Dominic Ongwen*, cit.,; Corte Penale Internazionale, *Procuratore c. Bosco Ntaganda* (ICC-01/04-02/06), 8 luglio 2019, <https://www.icc-cpi.int/drc/ntaganda>. Nei casi *Ntaganda* e *Ongwen* la Cpi richiama il concetto di «nuove schiavitù» ma in generale la giurisprudenza della Corte è basata sulla definizione del crimine di schiavitù dello Statuto; Office of the Prosecutor, *Policy on Slavery Crimes*, 2.

tra schiavitù e lavoro forzato ma evidenzia, ancora una volta, che quest'ultimo potrà essere considerato schiavitù solo se è verificato l'esercizio dei poteri connessi al possesso della vittima⁷¹. Viene sottolineata la necessità di indagini che tengano conto di tali interazioni, condotte secondo l'età, il genere e la condizione della vittima. Si riconosce, ad esempio, che lo stesso lavoro forzato minorile e dei disabili spesso nasconde la schiavitù del bambino e delle persone con disabilità.

In conclusione il *Policy* impegna l'Ufficio del Procuratore a non trascurare gli «indizi» che contribuiscono a provare i crimini di schiavitù e schiavitù sessuale previsti dallo Statuto⁷², in particolare: il lavoro forzato, il traffico di persone, lo stato servile, il totale controllo fisico e psicologico, i trattamenti crudeli e degradanti quali la fame, lo sfruttamento sessuale, la tortura e ad esempio la gravidanza forzata. La schiavitù, viene rilevato, può essere connessa anche con il crimine di carcerazione, di deportazione e di sparizioni forzate. Il documento evidenzia che la privazione della libertà può, però, assumere forme differenti, non richiedere una formale detenzione; le vittime potrebbero trovarsi nella condizione di non avere un luogo in cui andare e di temere per la propria vita in caso di fuga. Facendo riferimento alla lettera degli *Elements of Crimes*, il *Policy* ricorda che può essere rilevante dimostrare la vendita, l'acquisto, il prestito, il baratto della vittima⁷³; viene però chiarito che non è tuttavia necessaria una transazione commerciale o finanziaria. Non devono inoltre essere soddisfatti requisiti temporali: la schiavitù non è costituita da un singolo atto, momentaneo, ma è un crimine continuativo; tuttavia viene ribadito che il fattore temporale non può essere ricondotto a una specifica durata. Nessuna importanza è poi attribuita alla percezione della vittima: consapevolezza e consenso sono ininfluenti. Solitamente la persona o il gruppo reso schiavo manifesta determinate caratteristiche e vulnerabilità, tuttavia si ritiene che non esista un profilo uniforme per identificare le vittime. La prova di questo crimine è pertanto individuata dallo stato mentale (*mens rea*) dello schiavista e dai suoi atti o omissioni; non rileva l'accettazione, lo stato mentale o le azioni delle vittime⁷⁴.

Gli «indizi» non sono considerati esaustivi fino a quando non si dimostri che lo schiavista poteva utilizzare, trarre vantaggio e disporre di una persona come un oggetto che gli appartiene e, in quanto tale, privata di qualsiasi forma di autonomia. Si noti come queste indicazioni del Procuratore su alcuni elementi controversi, quali il consenso della vittima e l'elemento temporale, accolgano l'orientamento predominante della giurisprudenza in materia, sia quella internazionale, sia della Corte Penale Internazionale. Il documento di indirizzo affronta, infatti, le mistificazioni che hanno lo scopo di ridimensionare la gravità del crimine di schiavitù e riafferma che esso costituisce una violazione dei diritti umani fondamentali. Un tale orientamento è particolarmente

⁷¹ Ivi, 20.

⁷² Office of the Prosecutor, *Policy on Slavery Crimes*, 27-29. Cfr. in particolare, Corte Penale Internazionale (Chambre de première instance II), *Le Procureur c. Germain Katanga, cit.*, para. 975 s.

⁷³ Cfr. *supra* nota n. 41.

⁷⁴ Office of the Prosecutor, *Policy on Slavery Crimes*, 16.

rilevante per contrastare le nuove schiavitù, data la possibilità di tenere conto di tutte quelle situazioni in cui la condizione di disagio della vittima è talmente grave da indurla a farsi sfruttare senza che debba necessariamente essere tenuta in uno stato di detenzione o oggetto di violenza fisica; il consenso e la percezione della pena o della minaccia della pena, si è dimostrato, sono influenzati dalla fragilità della persona, dalla condizione di povertà e miseria in cui si trova.

4.1 Un approccio incentrato sui diritti della vittima

Di particolare interesse risulta la politica che l'Ufficio del Procuratore intende attuare nel rapporto con i superstiti, fissando una serie di principi strategici e operativi che hanno come fulcro i diritti della vittima⁷⁵. A tale proposito il *Policy on Slavery Crimes* sottolinea una significativa distinzione: al centro dell'azione dell'Ufficio verrà posto il «survivor», sia persona individuale sia membro di una comunità, inteso come colui che, consapevole dei propri diritti, deve essere aiutato a superare il trauma patito, non relegato al passivo ruolo di «victim» o «slave», titolare innanzitutto del diritto alla giustizia e non un destinatario inerte. L'Ufficio dovrà agire nei suoi confronti tutelando la sua dignità, con rispetto ed empatia, applicando rigorosamente il principio di non discriminazione. Una conseguenza pratica di tale approccio dovrebbe essere l'impegno a informare la vittima degli sviluppi rilevanti per il suo caso, tenendo conto dell'età e delle circostanze.

Il secondo principio che dirigerà l'Ufficio del Procuratore si basa sulla consapevolezza della natura continuativa del crimine di schiavitù per cui la vittima potrebbe aver dovuto sopportare numerosi episodi traumatici durante il soggiogamento. È un approccio che consente di comprendere l'impatto di tali esperienze sui sopravvissuti, in particolari bambini, famiglie e comunità, da un punto di vista fisico e mentale, poiché ciascuna vittima differisce per la risposta al trauma nel tempo. L'Ufficio terrà in considerazione, dunque, che le vittime potrebbero aver sviluppato legami traumatici con i propri schiavisti, determinati, ad esempio, dalla durata del periodo di schiavitù. L'obiettivo è evitare o diminuire il sorgere di ulteriori danni poiché il trauma è trasmissibile alle generazioni future, colpendo i discendenti delle persone schiavizzate. Un approccio che tenga conto del trauma viene considerato in grado di promuovere la sicurezza e la guarigione, adattandosi al contempo alle esigenze delle vittime.

Il Procuratore, nell'affrontare il crimine di schiavitù, si propone di determinare l'intersezione tra prospettive riguardanti l'identità sociale e le discriminazioni strutturali, quali ad esempio il sesso, l'etnia, la nazionalità, l'orientamento sessuale, l'appartenenza a un popolo indigeno⁷⁶. Il crimine di schiavitù, viene sottolineato, sorge o è influenzato dall'intersecarsi di tali elementi discriminatori.

⁷⁵ Ivi, 34-37.

⁷⁶ Ivi, 35.

L'Ufficio si impegna, inoltre, ad agire ricordando il ruolo del genere della vittima: il genere condiziona e ha un impatto sulla schiavitù; si dovrà acquisire la capacità di comprendere come il genere incida in tutti gli stadi del procedimento.

I bambini, in particolare, saranno considerati come persone titolari di diritti che richiedono una tutela speciale; i bambini di genitori schiavi saranno ritenuti vittime dirette di schiavitù. La schiavitù minorile, viene evidenziato, può interessare ogni fase del loro sviluppo; essere determinata da discriminazioni sessuali, etniche, economiche, condizionata dalla schiavitù dei genitori oppure dalla separazione dalle famiglie ed essere caratterizzata da condizioni di vita che li priva del diritto alla salute, all'istruzione, al cibo⁷⁷.

Date le disposizioni sopra ricordate dello Statuto di Roma in merito al divieto di schiavitù, il documento di indirizzo sottolinea l'esigenza di lavorare effettuando una contestualizzazione complessiva del crimine per comprendere le circostanze in cui tale crimine è stato perpetrato e per rilevare le interazioni con altri crimini perseguiti dallo Statuto; si dovrà valutare, in particolare, se il crimine di schiavitù ha costituito un ampio attacco contro i civili, se è stato perpetrato durante un conflitto armato o un genocidio. La piena e fedele caratterizzazione del crimine è finalizzata a cogliere e trasmettere la complessità dell'esperienza vissuta dalla vittima e la portata della responsabilità penale dell'autore del reato. L'Ufficio dovrà presentare alle Camere non solo gli elementi giuridici del crimine di schiavitù ma altresì evidenziare i danni sottostanti e i valori che devono essere tutelati; questo comporterà la possibilità di richiedere condanne cumulative. I crimini di schiavitù dovranno essere inquadrati in una prospettiva storica e culturale quale, ad esempio, una radicata marginalizzazione di una minoranza, le persistenti discriminazioni verso le persone con disabilità o secondo l'orientamento sessuale, la presunta inferiorità delle donne, le atrocità perpetrate in passato verso certe comunità.

Viene rimarcato l'obbligo di imparzialità nell'operato dell'Ufficio sia nella fase investigativa, sia in quella contenziosa, per tutelare gli interessi dei sopravvissuti e ottenere giustizia. I principi così delineati dovranno essere applicati in tutte le fasi del lavoro dell'Ufficio: durante l'esame preliminare, le indagini, la conferma delle accuse, nell'udienza preliminare, durante il processo, nella condanna, nell'appello, nel risarcimento⁷⁸.

⁷⁷ L'Ufficio si propone di utilizzare anche per i bambini vittime di schiavitù le migliori pratiche investigative già evidenziate nel documento di indirizzo del 2023, *Policy on Crimes against and affecting Children*.

⁷⁸ Una seconda parte del *Policy on Slavery Crimes* è volta a esemplificare l'applicazione concreta dei principi alle diverse fasi dell'attività dell'Ufficio, 38-56. La parte finale del documento contiene poi una dettagliata rassegna della giurisprudenza internazionale e nazionale in materia, dei trattati e degli atti rilevanti, ivi 57-80.

5. Considerazioni conclusive

Il *Policy on Slavery Crimes* risulta essere il primo documento redatto da un tribunale penale internazionale per fissare i principi che dovranno dirigere il proprio operato nell'identificare, investigare e perseguire il crimine di schiavitù e di schiavitù sessuale⁷⁹. Il documento segue e completa gli indirizzi definiti precedentemente dall'Ufficio del Procuratore relativamente ad altri elementi che vanno a incidere sulla propria funzione⁸⁰ e ha l'ambizione di diventare uno strumento per dirigere, a tutti gli stadi, le indagini dell'Ufficio del Procuratore nella lotta contro la schiavitù.

La pubblicazione della politica sui crimini di schiavitù testimonia, innanzitutto, l'impegno nella lotta contro le forme di schiavitù contemporanea. La consapevolezza che restare ancorati a una rigida definizione di schiavitù non consenta di perseguire le forme odierne in cui tale crimine si manifesta deve, però, conciliarsi con l'esigenza che l'operato dell'Ufficio del Procuratore non può che essere fondato sulla certezza del diritto, rappresentato dalla lettera dello Statuto. L'impostazione non potrebbe essere differente dal momento che la funzione di tale Ufficio risiede nell'azione penale. L'esercizio *de facto* del diritto di proprietà sulle persone viene più volte ricordato essere la condizione necessaria per l'identificazione del crimine di schiavitù e di schiavitù sessuale, ribadendo la definizione accolta dal diritto internazionale fin dalle prime norme in materia.

Tutto il documento, però, è incentrato nell'esemplificare le forme attuali di soggiogamento della persona che possono costituire «indizi» di schiavitù. Viene ribadito l'obiettivo di impostare l'indagine proprio su tali «indizi» alla luce di una lettura sistemica dello Statuto di Roma, poiché essi possono costituire gli elementi di altri crimini che rientrano nella giurisdizione della Corte. Si sottolinea come spesso la schiavitù sia radicata e strutturale a una determinata collettività per cui possono coesistere nella stessa realtà numerose altre violazioni di diritti fondamentali, come ad esempio matrimoni forzati, gravidanza forzata, tortura, stupro.

Questo modo di operare presenta il pregio di dimostrare la complessità delle nuove forme di schiavitù ed è supportato dalla consapevolezza che gli «indizi» spesso possono essere anche crimini potenzialmente esclusi dalla competenza della CPI fino a quando non evolvano in schiavitù. La tratta di schiavi, la servitù e il lavoro forzato sono considerati rientrare a pieno titolo nel divieto di schiavitù quando connessi con l'esercizio del potere di possesso su una persona.

Il *Policy* conferma che «il diritto di proprietà» si manifesta in molteplici poteri esercitati sulla persona e, accogliendo l'orientamento della Corte nella già citata sentenza *Katanga*⁸¹, impegna l'Ufficio del Procuratore a indagare tutte quelle situazioni in cui una persona è assimilata a un bene, in una condizione di dipendenza che comporti la

⁷⁹ Office of the Prosecutor, *Policy on Slavery Crimes*, 8.

⁸⁰ Office's *Policy on the Crime of Gender Persecution*, 2022; *Policy on Gender-based Crimes*, 2023; *Policy on Children*, 2023; *Policy on Complementarity and Cooperation*, 2024).

⁸¹ Cfr. *supra* nota 70.

privazione della sua autodeterminazione. L'impegno nel ritagliare per l'Ufficio un ruolo nel promuovere il consolidamento di un nucleo di norme di diritto internazionale basate sui diritti delle vittime di schiavitù trova dunque un limite nella stessa delimitazione delle sue competenze, senza tuttavia impedire che proprio la vittima (*the survivor*) venga posta al centro del proprio operato.

Il riferimento al lavoro forzato e alla servitù, nell'elenco dei fattori che concorrono a configurare la condizione di schiavo, sia nella giurisprudenza della Corte, sia nel *Policy*, pare avvalorare la conclusione che il lavoro della Corte Penale Internazionale sia sempre più orientato a perseguire le «nuove forme di schiavitù», non ampliando forzatamente la definizione di schiavitù ma collocandola nelle nuove realtà. Il documento di indirizzo sembra, infatti, condividere quanto veniva specificato dalla Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite fin dal 1996 nel commentario al Draft Code of Crimes Against the Peace and Security of Mankind: «...enslavement means establishing or maintaining over persons a status of slavery, servitude or forced labour contrary to well-established and widely recognized standards of international law»⁸².

Un'ultima annotazione concerne la complessità di tale lettura, che deve confrontarsi con la rigida applicazione delle norme in materia con cui la giurisprudenza internazionale ha da sempre affrontato il crimine di schiavitù, distinguendolo per gravità da quello di servitù e lavoro forzato. Tale complessità induce il *Policy on Slavery Crimes* ad auspicare un adeguamento normativo alle nuove situazioni, salutando positivamente i lavori dell'Assemblea degli Stati Parti della Corte Penale Internazionale ai fini di una prima modifica che dovrebbe portare a comprendere la tratta di schiavi (*slave trade*) tra i crimini contro l'umanità e tra i crimini di guerra; quest'ultima categoria dovrebbe essere estesa anche al crimine di schiavitù. Tali modifiche, viene evidenziato, garantirebbero una maggiore protezione alle vittime e più efficaci strumenti di contrasto di tali odiosi crimini.

In attesa di negoziati che sembrano particolarmente complessi⁸³, la politica sul crimine di schiavitù, delineata dall'Ufficio del Procuratore, potrà avere comunque un impatto significativo verso il delinearsi di una categoria di crimine corrispondente alla realtà odierna vista la natura complementare della giurisdizione della Corte Penale Internazionale rispetto alla giurisdizione interna degli Stati Parti: la Corte non si sostituisce alla giurisdizione nazionale ma interviene solo se questa non può o non vuole esercitare l'azione penale sui gravissimi crimini previsti dallo Statuto di Roma⁸⁴. In questa

⁸² *Yearbook of the International Law Commission*, 1996, vol. II, Part Two; A/CN.4/SER.A/1996/Add.I (Part 2), 48. Si ricordi che questo orientamento che ha influenzato la giurisprudenza del Tribunale per la ex Jugoslavia.

⁸³ Questa modifica dello Statuto è un'iniziativa avviata dalla Sierra Leone; <https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2025/CN.175.2025-Eng.pdf>. La XXIV sessione dell'Assemblea degli Stati Parti, che si è svolta a L'Aja dal 1 al 6 dicembre 2025, non sembra aver conseguito progressi su questo argomento, <https://asp.icc-cpi.int/sessions/documentation/24th-session>. Sullo stato della proposta cfr. International Criminal Court, Assembly of States Parties, *Report of the Working Group on Amendments*, 29 November 2025, ICC-ASP/24/26, 4.

⁸⁴ Statuto di Roma, art. 17 (1,a).

ottica, la strategia investigativa dell'Ufficio del Procuratore può svolgere un'azione di catalizzatore in grado di attivare una fattiva collaborazione con i giudici nazionali e con tutti gli enti interni e internazionali in grado di incidere nella lotta contro la schiavitù moderna affrontandone innanzitutto la complessità⁸⁵. Tale collaborazione comporterà, dunque, il sostegno agli sforzi degli Stati contro le nuove forme di schiavitù e contribuirà all'armonizzazione tra procedure basate sul diritto internazionale penale e quelle interne. La condivisione reciproca di conoscenze e competenze rappresenta infatti un ulteriore passo significativo verso sforzi coordinati e finalizzati all'accertamento della responsabilità del presunto criminale, nell'ottica dell'affermazione di procedimenti comuni.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

ALLAIN Jean, 2013, *Slavery in International Law. Of Human Exploitation and Trafficking*. Martinus Nijhoff, Leiden-Boston.

ALLAIN Jean (edited by), 2012, *The Legal Understanding of Slavery: From the Historical to the Contemporary*. Oxford University Press, Oxford.

ALSTON Philip (edited by), 2005, *Labour Rights as Human Rights*. Oxford University Press, Oxford.

AMBOS Kai (edited by), 2022, *Rome Statute of the International Criminal Court. Article-by-Article Commentary*. Beck-Hart-Nomos, München, Oxford, Baden-Baden.

BALES Kevin, ROBBINS Peter T., 2001, «“No One Shall Be Held in Slavery or Servitude”: A Critical Analysis of International Slavery Agreements and Concepts of Slavery». In *Human Rights Review*, January-March, 18-45.

BEN ACHOUR Rafâa, 2017, «Le Cadre Juridique International De La Prohibition De L'esclave». In *Ordine Internazionale e Diritti Umani*, 328-338.

BOSCHIERO Nerina, 2021, «Giustizia e riparazione per le vittime delle contemporanee forme di schiavitù. Una valutazione alla luce del diritto internazionale consuetudinario, del diritto internazionale privato europeo e dell'agenda delle Nazioni Unite 2030 (parte prima e seconda)». In *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, <https://riviste.unimi.it/index.php/statoechiese>, 43-159.

⁸⁵ K. L. Corrie, 2016.

BOSCHIERO Nerina, 2001, «Art. 4. Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato». In *Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, a cura di Sergio Bartole, Benedetto Conforti, Guido Raimondi. Cedam, Padova, 91.

BURKETT Brian W., 2006, «The international labour dimension: an introduction». In *Globalization and the Future of Labour Law*, edited by John D.R. Craig, S. Michael Lynk, 15-50. Cambridge University Press, Cambridge.

CANTONI Silvia, 2025, «Il nuovo Regolamento (UE) 2024/3015 tra i più recenti strumenti della comunità internazionale contro il lavoro forzato: vecchie soluzioni per vecchi schemi». In *Freedom, Security & Justice: European Legal Studies*, 45-65.

CANTONI Silvia, 2018, *Lavoro forzato e "nuove schiavitù" nel diritto internazionale*. Giappichelli, Torino.

CORCIONE Elena, 2017, «Nuove forme di schiavitù al vaglio della Corte europea dei diritti umani: lo sfruttamento dei braccianti nel caso Chowdury». In *Diritti umani e diritto internazionale*, 516-522.

CULLEN Holly, 2012, «Contemporary International Legal Norms of Slavery: Problems of Judicial Interpretation and Application». In *The Legal Understanding of Slavery: From the Historical to the Contemporary*, edited by Jean Allain, 304-321. Oxford University Press, Oxford.

CULLEN Holly, 2006, «Siliadin v. France: Positive Obligations under Article 4 of the European Convention on Human Rights». In *Human Rights Law Review*, 585-592.

DECAUX Emmanuel, 2009, «Les formes contemporaines de l'esclavage». In *Recueil des Cours de l'Académie de droit international de La Haye*, vol. 336.

DELPIANO Patrizia, 2021, *La schiavitù in età moderna*. Laterza, Bari, Roma.

DI STASIO C., 2022, *Il confine fra schiavitù e tratta e la perseguibilità di quest'ultima fattispecie dinanzi alla Corte penale internazionale*, 292, <https://dirittifondamentali.it/wp-content/uploads/2022/12/Di-Stasio-Il-confine-fra-schiavit%C3%B9-e-tratta.pdf>.

GALLAGHER Anne T., 2008, «Using International Human Rights Law to Better Protect Victims of Trafficking: The Prohibitions on Slavery, Servitude, Forced Labour, and Debt Bondage».

In *The Theory and Practice of International Criminal Law. Essays in Honor of. M. Cherif Bassiouni*, edited by Leila Nadya Sadat, Michael P. Scharf, 397-430. Martinus Nijhoff, Leiden.

GIULIANO Mario, 1939, «Schiavitù». In *Nuovo Digesto Italiano*, UTET, Torino, 1162.

HALL Christopher K., 1999, «Enslavement». In *Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court*, edited by Otto Triffterer. Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 132.

KERN Max, SOTTAS Carmen, 2003, «The abolition of forced or compulsory labour». In ILO, *Fundamental rights at work and international labour standards*. Geneva, International Labour Office.

LENZERINI Federico, 2000, «Suppressing slavery under customary international law». In *Italian Yearbook of International Law*, 145-180.

LINGENFELTER Kerttuli, 2025, «The ICC Prosecutor's Slavery Crimes Policy and Practice Between Conviction and Convenience». In *EJIL:Talk! (Blog of the European Journal of International Law)*, January 23, <https://www.ejiltalk.org/the-icc-prosecutors-slavery-crimes-policy-and-practice-between-conviction-and-convenience/3>.

LORD Janet, SCHWARZ Pace, SMITH Matthew H., STEIN MICHAEL Ashley, GREEN Alex and KAYESS Rosemary, 2024, *Time for the International Criminal Court to Recognize Persons with Disabilities and the Slave Trade*, Just Security, August 21, 2024, <https://www.justsecurity.org/98787/icc-disability-slave-trade>.

MANTOUVALOU Virginia, 2006, «Servitude and Forced Labour in the 21st Century: The Human Rights of Domestic Workers». In *Industrial Law Journal*, 395-414.

McGEEHAN N. L., 2012, «Exploitation rebranded: How international law sold slavery as forced labour». In *The Challenge of Human Rights. Past, Present and Future*, edited by David Keane, Yvonne McDermott. Edward Elgar, Cheltenham – Northampton, 219 ss.

NICHOLSON Andrea, 2010, «Reflections on Siliadin v. France: slavery and legal definition». In *The International Journal of Human Rights*, 705-720.

NURBERGER Angelika, 2007, «Work, Right to, International Protection». In *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, Oxford.

RASSAM A. Yasmine, 1998, «Contemporary Forms of Slavery and the Evolution of the Prohibition of Slavery and the Slave Trade Under Customary International Law». In *Virginia Journal of International Law*, 334 ss.

SALERNO Francesco, 2004, «Evoluzione e determinatezza del divieto di tratta nel diritto penale internazionale ed italiano». In AA.VV., *Studi di diritto internazionale in onore di Gaetano Arangio-Ruiz*. Vol. III. Editoriale Scientifica, Napoli, 2107-2146.

SCHABAS William A., 2016, *The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute*. Oxford University Press, Oxford.

SILLER Nicole, 2016, «‘Modern Slavery’. Does International Law Distinguish between Slavery, Enslavement and Trafficking». In *Journal of International Criminal Justice*, 405-428.

STOYANOVA Vladislava, 2017, *Human Trafficking and Slavery Reconsidered: Conceptual Limits and States’ Positive Obligations in European Law*. Cambridge University Press, Cambridge.

SUDRE FREDERIC ET. AL., 2009, *Les grands arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme*. Presses Universitaires de France, Paris.

VILLALPANDO Santiago, 2009, «Forced Labour/Slave Labour». In *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, Oxford.

ZANOBETTI Alessandra, 2021, *Diritto internazionale del lavoro. Norme universali, regionali e dell’Unione Europea*. Giuffrè Francis Lefebvre, Milano.